

OGGETTO: L.R. 16.4.2002, n. 8, art. 76 – Aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per garantire il mantenimento del benessere degli animali in azienda che, a causa di divieto di movimentazione, non possono transumare, e per una razionalizzazione igienico-sanitaria nello smaltimento delle carcasse dei capi ovini e bovini morti in azienda.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge regionale n. 8 del 16.4.02 in particolare l'art. 76 che:
al comma 1 stabilisce che la Regione, nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione, concede aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizootie, in coerenza con le disposizioni recate dal punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

- al comma 2 stabilisce che l'onere di cui sopra grava sugli stanziamenti dell'UPB B12.

VISTE le DGR n. 509 e n. 510, 26.4.2002, relative all'individuazione degli interventi regionali idonei a fronteggiare le emergenze derivanti da epizootie e da altri eventi eccezionali e le misure di sostegno al comparto zootecnico per le perdite derivanti agli allevatori a cause di danni diretti ed indiretti;

CONSIDERATO che la DGR n. 510/02 al punto b) del dispositivo stabilisce, tra l'altro, che la Giunta regionale provveda, con propri successivi atti, alla individuazione delle priorità di utilizzazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) del medesimo deliberato che destina le risorse recate dall'unità previsionale di base B/12 dell'esercizio finanziario 2002 della Regione Lazio, per complessivi 1.500.000,00 Euro, assegnata all'Assessorato Agricoltura, per interventi di sostegno del comparto allevatoriale interessato;

CONSIDERATO che, a causa delle attuali disposizioni nazionali volte a fronteggiare la febbre catarrale degli ovini, numerosi allevatori sono attualmente bloccati con le proprie greggi che non possono essere trasferite in transumanza verso i pascoli estivi delle regioni limitrofe;

CONSIDERATO che tale situazione di blocco, come peraltro segnalato dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie competenti, sta seriamente compromettendo il benessere degli animali e sta mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza in quanto i pascoli invernali delle zone interessate sono ormai completamente esauriti;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, sostenere gli allevatori nell'acquisto dei foraggi occorrenti compresa, se necessario, la fornitura di acqua di abbeverata a costi congrui rispetto alle attuali condizioni di mercato per garantire il benessere e la stessa sopravvivenza degli animali ormai a rischio;

RITENUTO che occorre individuare i criteri di quantificazione dei costi delle razioni alimentari giornaliere per tutto il periodo durante il quale non è concesso effettuare la transumanza alle greggi bloccate a causa di provvedimenti delle autorità sanitarie;

RITENUTO che alla individuazione dei suddetti criteri di quantificazione dei costi, nonché alle modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse e alla



liquidazione dei relativi importi provvede la Direzione Regionale successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la medesima DGR 510/2002 al punto e) prevede che la Giunta regionale individui possibili iniziative volte ad attrezzare il comparto zootecnico regionale con adeguate strutture per lo smaltimento e l'incenerimento del materiale specifico a rischio, in particolare per assicurare la corretta distruzione delle carcasse di animali morti in azienda;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero della Salute 29.9.2000, recante misure sanitarie in materia di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, stabilisce che è materiale a rischio, tra l'altro, l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina di età superiore a 12 mesi e della specie ovina di qualunque età al fine di prevenire il diffondersi della BSE e di malattie tra il bestiame e per tutelare la salute pubblica;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge n. 49/2001 il suddetto materiale deve essere distrutto tramite incenerimento;

CONSIDERATO che gli attuali costi comportano spesso occultamento di carcasse e quindi la permanenza di pericolo diffusivo di varie infezioni;

CONSIDERATO, inoltre, lo stato di disagio del comparto allevatorio interessato nell'ultimo biennio da gravi ripercussioni legate:

- alla BSE che ha comportato un drastico calo nei consumi di carne;
- al blocco delle movimentazione dei capi bovini e ovini, più volte disposto come misura sanitaria per bloccare il diffondersi dell'epizootia di Blue Tongue;
- ai recentissimi casi di scrapie ovina che comporta la distruzione dell'intero gregge e delle scorte aziendali inquinate (foraggi e latte);

CONSIDERATO, infine, che le problematiche connesse allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda aggravano i costi sostenuti dagli allevatori a causa dell'insufficiente presenza di impianti autorizzati allo smaltimento delle carcasse in ambito regionale come più volte rappresentato nei diversi incontri tra l'Assessore all'Agricoltura e la Direzione Regionale allo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale e i rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole e delle Associazioni degli Allevatori, in particolare, nel Tavolo di Rete del 30 aprile 2002;

RITENUTO opportuno favorire lo smaltimento delle carcasse dei capi ovini e bovini morti in azienda attraverso un meccanismo che consenta di comprimere i costi di trasporto e di smaltimento a carico degli allevatori attraverso il coordinamento operato da un soggetto di riferimento e di raccordo tra gli allevatori e i diversi operatori del segmento di attività operante nello smaltimento delle carcasse;

RITENUTO necessario attivare a tal fine un raccordo operativo permanente e capillare tra gli allevatori e gli operatori che effettuano il ritiro delle carcasse dei bovini e ovini morti nell'ambito territoriale regionale e appartenenti alle aziende zootecniche ubicate nel Lazio, ivi comprese quelle che vi risiedono stagionalmente;

RITENUTO, altresì, necessario estendere la suddetta modalità anche relativamente alle casistiche riguardanti le aziende con capi bovini e ovini da abbattere e distruggere in conseguenza di provvedimenti di polizia veterinaria, ivi comprese le scorte contaminate ove necessario;

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni svoltesi presso l'Assessorato all'Agricoltura, in data 06.5.2002 e 14.6.2002, allo scopo di assicurare la corretta distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 509 del 26.4.02, presenti le ditte che assicurano lo smaltimento delle carcasse, i trasportatori incaricati del ritiro, la Direzione Regionale alla Sanità, le Organizzazioni Professionali Agricole e le APA di VT e RM, si è convenuto di dare vita a forme di accordo di Programma per favorire lo smaltimento delle carcasse dei bovini e degli ovini come misura di tutela della salute pubblica e di salvaguardia ambientale, nonché per consentire alle autorità sanitarie il controllo dei dati di mortalità come mezzo di un efficace monitoraggio delle malattie;



RITENUTO opportuno favorire la costruzione di una rete di servizio cui gli allevatori bovini e di ovini possono fare riferimento per effettuare, a costi omogenei su base regionale, il corretto smaltimento attraverso il ritiro, il trasporto e la distruzione delle carcasse in conformità alla vigente normativa sul materiale specifico a rischio;

RITENUTO opportuno di individuare tra le priorità di utilizzazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) del disposto della DGR 510/2002, pari a euro 1.500.000,00 il potenziamento dello smaltimento delle carcasse dei bovini e degli ovini morti in azienda (secondo criteri e modalità compatibili e coerenti con quanto espressamente previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo);

PRESO ATTO che l'Associazione Regionale Allevatori del Lazio (di seguito denominata ARAL) la cui personalità giuridica è riconosciuta con DGR n. 7728 del 19.9.1989, opera attraverso le Associazioni Provinciali degli Allevatori (di seguito denominate APA) delle 5 province del Lazio, Enti Morali riconosciute con specifici decreti del Presidente della Repubblica, che riunisce quali proprie socie;

CONSIDERATO che le specifiche statutarie dell'ARAL, approvate con la richiamata DGR 7728/89 sono coerenti con iniziative e azioni di assistenza che consentano agli allevatori di realizzare una più razionale ed economica gestione degli allevamenti dal punto di vista ambientale e sanitario anche in relazione allo smaltimento delle carcasse dei capi morti in azienda e che alcune APA hanno già svolto in passato funzione di riferimento per gli allevatori che intendevano procedere allo smaltimento dei capi morti in azienda;

RITENUTO opportuno attribuire all'ARAL, per le ragioni suesposte, l'incarico di realizzare il raccordo continuo e capillare tra gli allevatori e i soggetti che operano la raccolta delle carcasse (anche attraverso l'operatività delle APA) al fine di garantire un corretto smaltimento delle carcasse in tutto il territorio regionale, secondo la normativa vigente in materia di materiali specifici a rischio, nonché in caso di abbattimento coatto del bestiame in conseguenza di provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria;



CONSIDERATA la situazione di necessità e urgenza in cui versano le aziende del comparto zootecnico in conseguenza, tra l'altro, delle necessarie misure adottate dalle Autorità sanitarie, da ultimo con il blocco della movimentazione dei capi bovini e ovini in base alla rilevazione della circolazione virale che sostiene l'epizootia Blue Tongue;

CONSIDERATO che il capitolo B12502 reca la disponibilità finanziaria complessiva pari a euro 1.500.000,00;

DELIBERA

1. di sostenere gli allevatori comunque presenti nel territorio laziale interessati alle proibizioni di spostamenti, nell'acquisto dei foraggi occorrenti compresa, se necessario, la fornitura di acqua di abbeverata a costi congrui rispetto alle attuali condizioni di mercato;

2. di individuare i criteri di quantificazione dei costi delle razioni alimentari giornaliere per tutto il periodo durante il quale non è concesso effettuare la transumanza alle greggi attualmente bloccate a causa di provvedimenti delle autorità sanitarie;

3. che alla individuazione dei suddetti criteri di quantificazione dei costi, alle modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse nonché alla liquidazione dei relativi importi provvede la Direzione Regionale con proprio successivo atto;

4. di favorire la costruzione di una rete di servizio cui gli allevatori di bovini e di ovini possono fare riferimento per effettuare, a costi omogenei su base regionale, il corretto smaltimento attraverso il ritiro, il trasporto e la distruzione delle carcasse in conformità alla vigente normativa sul materiale specifico a rischio;

5. di individuare un soggetto in grado di assicurare, per la propria organizzazione e strutturazione territoriale, l'attivazione della rete di servizio, di cui al precedente punto 4, preposta allo smaltimento delle carcasse dei bovini e degli ovini morti in azienda e abbattuti in seguito ad ordinanze sanitarie;

6. di attribuire all'ARAL l'incarico di realizzare la rete di servizio di cui ai precedenti punti 4 e 5 per il raccordo continuo e capillare tra gli allevatori e i soggetti che operano la raccolta delle carcasse, anche attraverso l'operatività delle APA, al fine di garantire un corretto smaltimento delle stesse in tutto il territorio regionale, secondo la normativa vigente in materia di trattamento di materiali specifici a rischio, nonché in caso di abbattimento coatto del bestiame in conseguenza di provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria;

7. di affidare all'ARAL il compito di predisporre un Protocollo operativo concertato con le Organizzazioni Professionali Agricole e concordato con la Direzione Regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale per creare e organizzare un punto di riferimento costante per gli allevatori che hanno la necessità di provvedere allo smaltimento dei capi bovini e ovini morti in azienda;

8. di rinviare l'approvazione del Protocollo operativo ad un successivo atto della Direzione Regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale che provvederà anche all'impegno dei fondi occorrenti a carico del capitolo B12502.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

23 LUG 2002